

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma – Venerdì 2 gennaio 2004

Numero 1

4^a Serie Speciale - Concorsi ed Esami

MINISTERO DELLA DIFESA

CONCORSO (scadenza 2 febbraio 2004)

Concorso per la nomina di dodici sottotenenti di vascello in servizio permanente effettivo nel ruolo normale del Corpo sanitario militare marittimo e concorso per la nomina di tre sottotenenti di vascello in servizio permanente effettivo nel ruolo normale dei Corpi tecnici, di cui due del genio navale ed uno delle armi navali.

IL VICE DIRETTORE GENERALE per il personale militare

Vista la legge 10 aprile 1954, n. 113, sullo stato degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e successive modificazioni;

Vista la legge 13 dicembre 1966, n. 1111, recante norme concernenti gli ufficiali medici in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e del Corpo della guardia di pubblica sicurezza;

Vista la legge 11 luglio 1978, n. 382, concernente norme di principio sulla disciplina militare;

Vista la legge 20 settembre 1980, n. 574, concernente unificazione e riordinamento dei ruoli normali, speciali e di complemento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e successive modificazioni;

Vista la legge 22 dicembre 1980, n. 912, concernente gli obblighi di servizio per gli ufficiali in servizio permanente del servizio sanitario dell'Esercito e dei Corpi sanitari della Marina e dell'Aeronautica;

Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444, concernente provvedimenti intesi al sostegno dell'occupazione mediante copertura dei posti disponibili nelle Amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti locali;

Vista la legge 13 dicembre 1986, n. 874, recante norme concernenti i limiti di altezza per la partecipazione ai concorsi pubblici;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987, n. 411, con cui sono stati fissati, tra gli altri, limiti di altezza per l'ammissione ai concorsi per la nomina ad ufficiale della Marina;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370, concernente l'esenzione dell'imposta di bollo per le domande di concorso e di assunzioni presso le amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1989, concernente modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente ai corsi di laurea della facoltà di ingegneria e successive modificazioni;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 91, concernente nuove norme sulla cittadinanza;

Visto il decreto ministeriale 16 settembre 1993, n. 603, concernente il regolamento recante disposizioni di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nell'ambito dell'Amministrazione della difesa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente il regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti la legge 31 dicembre 1996, n. 675, concernente la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali e successive modificazioni ed integrazioni ed il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che a decorrere dal 1° gennaio 2004 abrogherà le disposizioni della legge precitata;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e controllo e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, concernente il riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 8 luglio 1998, n. 230, concernente nuove norme in materia di obiezione di coscienza e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto interministeriale 30 marzo 1999, concernente, tra l'altro, requisiti di partecipazione, titoli di studio, tipologia e modalità di svolgimento dei concorsi e delle prove d'esame per il reclutamento degli ufficiali nei ruoli normali della Marina, emanato in applicazione dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 20 ottobre 1999, n. 380, concernente delega al governo per l'istituzione del servizio militare volontario femminile la quale prevede all'art. 1, comma 6, che con decreto ministeriale venga fissata annualmente l'aliquota massima di personale femminile da immettere, tra l'altro, nei ruoli normali dei Corpi della Marina;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, concernente norme in materia di autonomia didattica degli atenei;

Visto il decreto legislativo 31 gennaio 2000, n. 24, concernente disposizioni in materia di reclutamento su base volontaria, stato giuridico e avanzamento del personale militare femminile delle Forze armate e del Corpo della guardia di finanza;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 marzo 2000, n. 112, recante modificazioni al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987, n. 411, con cui sono stati fissati, tra gli altri, limiti di altezza per l'ammissione ai concorsi per la nomina ad ufficiale della Marina;

Visto il decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114, emanato in applicazione dell'art. 1, comma 5, della precitata legge 20 ottobre 1999, n. 380, concernente il regolamento recante norme per l'accertamento dell'idoneità al servizio militare, con annesso elenco delle imperfezioni ed infermità che sono causa di non idoneità, che prevede, tra l'altro, che, in relazione alle esigenze di impiego, nei bandi di concorso possano essere richiesti specifici requisiti psico-fisici;

Vista la direttiva tecnica in data 19 aprile 2000 della Direzione generale della sanità militare emanata per l'applicazione dell'elenco delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare, di cui all'annesso al sopraccitato decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114;

Vista la direttiva in data 19 aprile 2000 della Direzione generale della sanità militare per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, concernente il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;

Visto il decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, concernente il testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'art. 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, recante disposizioni per disciplinare la trasformazione progressiva dello strumento militare in professionale, a norma dell'art. 3, comma 1, della legge 14 novembre 2000, n. 331;

Visto il decreto ministeriale 9 maggio 2003, emanato in applicazione dell'art. 1, comma 6, della legge 20 ottobre 1999, n. 380, che, nel definire i Corpi dei ruoli normali della Marina nei quali avverrà nell'anno 2004 il reclutamento di personale femminile, ha fissato al 50%, per il Corpo sanitario militare marittimo, ed al 100%, per i Corpi tecnici della Marina, l'aliquota massima di detto personale che potrà essere immesso nel ruolo normale di ciascun Corpo, con le modalità previste dall'art. 4, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490;

Ravvisata la necessità di indire per il 2004 due concorsi, per titoli ed esami, per la nomina di sottotenenti di vascello in servizio permanente nei ruoli normali, rispettivamente, del Corpo sanitario militare marittimo e dei Corpi tecnici della Marina;

Visto il decreto ministeriale 26 gennaio 1998, quale risulta modificato dal decreto ministeriale 8 giugno 2001, recante struttura ordinativa e competenze della Direzione generale per il personale militare ed, in particolare, l'art. 2, comma 3, il quale prevede che il vice Direttore militare più anziano sostituisce il Direttore generale in caso di assenza o di impedimento e ne assolve le funzioni in caso di vacanza della carica;

Visto il decreto del Ministro della difesa in data 10 ottobre 2002, concernente la nomina dell'Ammiraglio di Divisione in s.p.e. Giuseppe Lertora a vice Direttore generale della Direzione generale per il personale militare;

DECRETA:

Art. 1.

Posti a concorso

1. Sono indetti, per l'anno 2004, i sottotitoli concorsi, per titoli ed esami, per la nomina a sottotenente di vascello in servizio permanente effettivo nei ruoli normali della Marina militare:

a) concorso per la nomina di dodici sottotenenti di vascello in servizio permanente effettivo nel ruolo normale del Corpo sanitario militare marittimo;

b) concorso per la nomina di tre sottotenenti di vascello in servizio permanente effettivo nel ruolo normale dei Corpi tecnici, di cui due del genio navale ed uno delle armi navali.

2. In ciascuno dei concorsi di cui al precedente comma 1, lettere a) e b), uno dei posti è riservato agli ufficiali ausiliari della Marina che abbiano prestato servizio senza demerito. Fruiranno, pertanto, della riserva di posti - sempreché in possesso dei requisiti prescritti dal successivo art. 2 del presente decreto – gli ufficiali di complemento che abbiano completato senza demerito il servizio di prima nomina nella Marina, quelli in costanza di ferma biennale non rinnovabile nella Marina e quelli in congedo per aver prestato servizio, in tutto o in parte in detta ferma, nonché gli ufficiali piloti di complemento della Marina.

3. Ai concorsi di cui al precedente comma 1 possono partecipare concorrenti sia di sesso maschile che di sesso femminile.

Tuttavia il numero massimo dei posti disponibili in ciascuno dei concorsi di cui al precedente comma 1, lettere a) e b), per i concorrenti di sesso femminile, calcolato in base all'aliquota

percentuale fissata per ciascun Corpo dal decreto ministeriale 9 maggio 2003, citato nelle premesse, e' il seguente:

a) sei nel concorso per la nomina a sottotenente di vascello nel Corpo sanitario militare marittimo;

b) tutti e tre per il concorso per la nomina a sottotenente di vascello nei Corpi tecnici (genio navale e armi navali), ferma restando la riserva di un posto a favore degli ufficiali ausiliari della Marina prevista dal precedente comma 2 del presente articolo.

Pertanto, in nessun caso, concorrenti di sesso femminile potranno conseguire la nomina ad ufficiale in servizio permanente effettivo dei ruoli normali della Marina militare in numero superiore a quello precedentemente indicato per ciascun concorso, anche se collocati in posizione utile nella relativa graduatoria di merito di cui all'art. 11 del presente decreto.

4. In ciascuno dei concorsi di cui al precedente comma 1, il posto riservato agli ufficiali ausiliari della Marina eventualmente non ricoperto per mancanza di riservatari idonei potra' essere devoluto agli altri concorrenti, secondo l'ordine della relativa graduatoria di merito. Resta comunque fermo quanto indicato per il personale femminile nel precedente comma 3.

5. Resta impregiudicata per la Direzione generale per il personale militare la facoltà di revocare il bando di concorso, di sospendere o rinviare le prove concorsuali, di modificare - fino alla data di approvazione delle graduatorie di merito - il numero dei posti, di sospendere l'ammissione dei vincitori alla frequenza del corso applicativo, in ragione di esigenze attualmente non valutabili ne' prevedibili, nonche' in applicazione di disposizioni di contenimento della spesa pubblica che impedissero, in tutto o in parte, assunzioni di personale per l'anno 2004.

Art. 2.

Requisiti di partecipazione

1. Ai concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1, possono partecipare concorrenti sia di sesso maschile che di sesso femminile.

Detti concorrenti, alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande indicato nel successivo art. 3, comma 1, devono:

a) non aver superato il trentaduesimo anno di eta' (il quarantesimo, se ufficiali inferiori appartenenti alle forze di completamento di cui all'art. 25 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215);

b) essere cittadini italiani;

c) essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:

1) per il concorso a sottotenente di vascello del ruolo normale del Corpo sanitario militare marittimo: diploma di laurea sessennale in medicina e chirurgia. I concorrenti dovranno inoltre essere in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo;

2) per il concorso a sottotenente di vascello dei ruoli normali dei Corpi tecnici (genio navale ed armi navali): diploma di laurea quinquennale in ingegneria edile o in ingegneria civile o in ingegneria per l'ambiente ed il territorio.

Saranno ritenuti validi anche i diplomi di laurea, conseguiti secondo il precedente ordinamento e sostituiti dai diplomi di laurea suindicati, che per la partecipazione ai concorsi per l'accesso al pubblico impiego siano dichiarati equipollenti a quelli suelencati.

Allo scopo gli interessati avranno cura di allegare alla domanda di partecipazione al concorso attestazione di equipollenza ad uno dei titoli di studio prescritti dal presente decreto.

La partecipazione al concorso dei concorrenti che abbiano conseguito all'estero il titolo di studio prescritto e' subordinata al riconoscimento, da parte del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, della equipollenza del titolo stesso ad uno dei titoli precedentemente elencati. All'uopo gli interessati avranno cura di allegare alla domanda di partecipazione al concorso attestazione di equipollenza al titolo di studio previsto in Italia;

d) godere dei diritti civili e politici;

e) non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall'impiego presso una pubblica amministrazione né essere stati dimessi d'autorità, per motivi disciplinari o di inattitudine alla vita militare, da accademie, scuole, istituti di formazione delle Forze armate o delle Forze di polizia dello Stato;

f) per i soli concorrenti di sesso maschile:

1) non essere stati riformati alla visita di leva o successivamente ad essa;

2) non essere stati dichiarati «obiettori di coscienza» ovvero ammessi a prestare «servizio civile» ai sensi della legge 8 luglio 1998, n. 230.

2. Il conferimento della nomina ai vincitori dei concorsi indetti con il presente decreto e l'ammissione dei medesimi ai corsi applicativi sono subordinati:

a) al possesso della idoneità psico-fisica ed attitudinale al servizio incondizionato quale ufficiale in servizio permanente dei ruoli normali della Marina militare, da accertarsi con le modalità prescritte dal successivo art. 8;

b) all'accertamento, anche successivo alla nomina, ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, del possesso dei requisiti di moralità e condotta stabiliti per l'ammissione ai concorsi nella magistratura, da accertarsi con le modalità previste dalla vigente normativa.

3. I requisiti di partecipazione di cui al precedente comma 1 devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso, indicata nel successivo art. 3, comma 1, lettera d). Gli stessi, ad eccezione di quello di cui al comma 1, lettera a), nonché i requisiti di cui al comma 2, devono essere mantenuti fino alla nomina ad ufficiale in servizio permanente e durante il successivo iter formativo.

Art. 3.

Domande di partecipazione

I concorrenti dovranno:

a) redigere la domanda di partecipazione al concorso in carta semplice, secondo lo schema riportato nell'allegato «A», che costituisce parte integrante del presente decreto;

b) firmare per esteso la domanda (la firma, da apporre necessariamente in forma autografa, non richiede l'autenticazione).

La mancata sottoscrizione della domanda determinerà il non accoglimento della medesima;

c) compilare il modello GC 001 in originale, di cui all'allegato «B» al presente decreto, reperibile, tra l'altro, presso i Distretti militari e le Capitanerie di porto, che verrà utilizzato per il caricamento, mediante lettore ottico, dei dati da essi forniti. Tali dati consentiranno l'alimentazione della banca dati automatizzata di cui al successivo art. 16 del presente decreto. I concorrenti avranno cura di compilare il predetto modello, ad eccezione del quadro (G), tenendo presenti le istruzioni contenute nella seconda parte del già citato allegato «B» al presente decreto.

Essi adopereranno esclusivamente penna a sfera con inchiostro indelebile nero, scrivendo in carattere stampatello e curando che il modello non sia piegato o sgualcito;

d) spedire domanda e modello GC 001 a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare - I Reparto - 1ª Divisione reclutamento ufficiali - 4ª Sezione, casella postale 353 - 00187 Roma centro, con esclusione di qualsiasi altro mezzo o procedura, a pena di decadenza, entro il termine perentorio di trenta giorni, a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Il concorrente avrà cura di conservare copia della domanda e la ricevuta di spedizione della raccomandata che dovranno essere esibite all'atto della presentazione alla prima prova scritta d'esame, come indicato nel successivo art. 6, comma 1.

I militari in servizio dovranno, prima dell'invio della domanda e del modello GC 001 con le modalita' suindicate, far vistare entrambi dal Reparto/Ente di appartenenza.

I concorrenti residenti all'estero potranno inoltrare la domanda (ed il modello GC 001, se reperito), entro il termine sopraindicato, anche tramite le Autorita' diplomatiche o consolari.

I militari in servizio, impiegati all'estero in localita' ove non vi siano le predette Autorita', potranno presentare la domanda (ed il modello GC 001, se reperito), sempre entro il medesimo termine, al Comando di appartenenza, che provvedera' a trasmettere l'una (e l'altro se prodotto) immediatamente al predetto indirizzo, dopo avervi apposto il visto di avvenuta presentazione.

In detti casi per la data di presentazione fara' fede la data di assunzione a protocollo della domanda da parte dell'Autorita'/Comando ricevente.

2. Il concorrente, consapevole delle conseguenze penali che, ai sensi dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, possono derivare da dichiarazioni mendaci, dovra' dichiarare nella domanda:

a) il concorso al quale chiede di essere ammesso e, nel caso del concorso per il ruolo normale del Corpo tecnico, anche il Corpo di preferita assegnazione;

b) la/e lingua/e straniera/e (massimo due), in cui intenda eventualmente sostenere la prova orale facoltativa, scelta/e tra inglese, francese, tedesco e spagnolo;

c) i propri dati anagrafici (cognome, nome, luogo e data di nascita) e il codice fiscale;

d) la residenza ed il recapito al quale desidera ricevere tutte le comunicazioni relative al concorso, completo di codice di avviamento postale e, possibilmente, il numero telefonico.

Il concorrente dovra', altresì, segnalare tempestivamente, a mezzo telegramma o fax (n. 06/4827347), al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare - I Reparto - 1ª Divisione reclutamento ufficiali - 4ª sezione, casella postale 353 - 00187 Roma centro, ogni variazione del recapito indicato nella domanda che venga a verificarsi durante l'espletamento del concorso.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilita' per l'eventuale dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente ovvero da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento del recapito stesso indicato nella domanda, ne' per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore;

e) il diploma di laurea posseduto, la durata legale del corso di studi universitari seguito, l'Universita' presso la quale e' stato conseguito, la data di conseguimento e la votazione riportata;

f) l'abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo, l'Universita' presso la quale e' stata conseguita e la relativa data (solo se partecipante al concorso per il ruolo normale del Corpo sanitario militare marittimo);

g) il possesso della cittadinanza italiana ed il godimento dei diritti civili e politici. In caso di doppia cittadinanza, dovra' indicare, in apposita dichiarazione da allegare alla domanda, la seconda cittadinanza ed in quale Stato e' soggetto (o ha assolto), se di sesso maschile, agli obblighi militari;

h) lo stato civile;

i) il comune nelle cui liste elettorali e' iscritto, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

l) di non aver riportato condanne penali o applicazioni di pena ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale e di non aver in corso procedimenti penali ed amministrativi per l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione, ne' che risultino a proprio carico precedenti penali iscrivibili nel casellario giudiziale ai sensi dell'art. 686 del codice di procedura penale. La dichiarazione dovra' essere resa anche se negativa. In caso contrario, dovra' indicare in apposita dichiarazione da allegare alla domanda, le condanne e le applicazioni di pena ed i procedimenti a carico ed ogni altro eventuale precedente penale, precisando la data del provvedimento e l'Autorita' giudiziaria che lo ha emanato, ovvero presso la quale pende un eventuale procedimento penale per avere assunto la qualifica di imputato.

Dovra' impegnarsi, altresì, a comunicare al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare - I Reparto - 1ª Divisione reclutamento ufficiali - 4ª sezione, casella postale 353 - 00187 Roma centro, qualsiasi variazione della sua posizione giudiziaria che intervenga successivamente alla dichiarazione di cui sopra;

m) gli eventuali servizi prestati come impiegato presso una pubblica amministrazione e di non essere stato destituito, dispensato o dichiarato decaduto dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stato dimesso d'autorità, per motivi disciplinari o di inattitudine alla vita militare, da accademie, scuole, istituti di formazione delle Forze armate o delle Forze di polizia dello Stato. Tale dichiarazione va resa anche se negativa;

n) solo se concorrente di sesso maschile:

1) la posizione nei riguardi degli obblighi di leva;

2) di non essere stato riformato alla visita di leva o successivamente ad essa. Tale dichiarazione va resa anche se negativa;

3) il Distretto militare ovvero la Capitaneria di porto di appartenenza;

4) di non essere stato dichiarato «obiettore di coscienza» ovvero ammesso a prestare «servizio civile» ai sensi della legge 8 luglio 1998, n. 230. Tale dichiarazione va resa anche se negativa;

o) solo se militare in servizio o in congedo:

1) Forza armata o Corpo armato di appartenenza;

2) grado, posizione di stato, ruolo/categoria ed eventuale corso A.U.C. di provenienza (specificando, se in servizio nella Marina militare, «L» o «D») e Corpo di appartenenza;

3) data di inizio della ferma volontaria, o del richiamo, e di eventuale previsto congedo (se ufficiale delle forze di completamento dovrà indicare i periodi di richiamo e l'esigenza per la quale è stato richiamato);

4) denominazione e sede del Reparto/Ente di servizio;

p) solo se cittadino italiano residente all'estero:

l'ultima residenza in Italia della famiglia, la data di espatrio e di essere a conoscenza che dovrà sostenere le prove nelle sedi previste per gli altri concorrenti;

q) l'eventuale possesso di uno o più dei titoli di merito indicati nell'allegato «E», che costituisce parte integrante del presente decreto.

E' onere del concorrente fornire informazioni dettagliate circa ciascuno dei titoli posseduti ai fini della loro corretta valutazione da parte della commissione esaminatrice. A tal fine potrà essere prodotta a corredo della domanda di partecipazione al concorso eventuale documentazione probatoria ovvero una dichiarazione sostitutiva rilasciata ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Le pubblicazioni di carattere tecnico-scientifico dovranno essere necessariamente allegate alla domanda ai fini della loro eventuale valutazione;

r) l'eventuale possesso di uno o più dei titoli di preferenza tra quelli indicati nell'allegato «F», che costituisce parte integrante del presente decreto. Tali titoli potranno essere anche analiticamente indicati in apposita dichiarazione sostitutiva, rilasciata ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, da allegare alla domanda di partecipazione;

s) di essere a conoscenza dell'obbligo, qualora vincitore, di contrarre la ferma di cui al successivo art. 12, comma 6;

t) di accettare, qualora vincitore, di prestare servizio in qualunque sede e di impegnarsi a frequentare i corsi specialistici eventualmente previsti per il Corpo di appartenenza;

u) di aver preso conoscenza del bando di concorso e di acconsentire, senza riserve, a tutto ciò che in esso è stabilito;

v) di prestare il proprio consenso al trattamento dei dati contenuti nella domanda, ai sensi delle disposizioni della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;

z) se alla domanda di partecipazione allegghi, elencandoli in caso affermativo, documenti o dichiarazioni sostitutive.

3. Fermo restando il mancato accoglimento delle domande nei casi espressamente previsti nel presente articolo, la Direzione generale per il personale militare potrà richiedere la regolarizzazione delle domande che, purché sottoscritte e spedite nei termini, dovessero risultare formalmente irregolari per vizi sanabili, inesatte o non conformi al modello di domanda di cui al già citato allegato «A» al presente decreto.

Art. 4.

Svolgimento dei concorsi

Lo svolgimento di ciascuno dei concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1, prevede:

- a) due prove scritte;
- b) valutazione dei titoli di merito;
- c) accertamenti psico-fisici;
- d) accertamenti attitudinali;
- e) una prova orale;
- f) una prova orale facoltativa di lingua straniera.

2. I concorrenti ammessi alle prove ed agli accertamenti di cui al precedente comma 1 dovranno presentarsi muniti di carta d'identità o di altro documento di riconoscimento provvisto di fotografia rilasciato da un'amministrazione dello Stato, in corso di validità.

A mente dell'art. 3, comma 3, del decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114, i concorrenti - compresi quelli di sesso femminile che si siano trovati nelle condizioni di cui all'art. 3, comma 2, del citato decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114 - all'atto dell'approvazione della graduatoria di merito del concorso cui partecipano (presumibilmente entro il mese di luglio 2004) dovranno essere risultati idonei in tutte le prove ed in tutti gli accertamenti previsti nel precedente comma 1.

Art. 5.

Commissioni

Con successivi decreti dirigenziali saranno nominate:

- a) la commissione per gli accertamenti psico-fisici, unica per tutti i Corpi;
- b) la commissione per gli ulteriori accertamenti sanitari, unica per tutti i Corpi;
- c) la commissione per gli accertamenti attitudinali, unica per tutti i Corpi;

d) la commissione per la valutazione dei titoli, per le prove scritte, per la prova orale, per la prova orale facoltativa di lingua straniera e per la formazione della graduatoria, distinta per ciascun concorso.

2. La commissione per gli accertamenti psico-fisici, di cui al precedente comma 1, lettera a), sarà composta da:

un ufficiale di grado non inferiore a capitano di vascello del Corpo sanitario militare marittimo, presidente;

due ufficiali superiori del Corpo sanitario militare marittimo, membri.

Detta commissione si avvarrà del supporto di ufficiali medici specialisti della Marina militare o di medici specialisti esterni.

3. La commissione per gli ulteriori accertamenti sanitari, di cui al precedente comma 1, lettera b), sarà composta da:

un ufficiale di grado non inferiore a capitano di vascello del Corpo sanitario militare marittimo, presidente;

due ufficiali superiori del Corpo sanitario militare marittimo, membri.

Detta commissione si avvarrà del supporto di ufficiali medici specialisti della Marina militare o di medici specialisti esterni.

Gli ufficiali medici facenti parte di detta commissione dovranno essere diversi da quelli previsti nella commissione di cui al precedente comma 2.

4. La commissione per gli accertamenti attitudinali, di cui al precedente comma 1, lettera c), sarà composta da:

- un ufficiale di grado non inferiore a capitano di vascello, presidente;
- due ufficiali specialisti della Marina militare, membri.

Detta commissione si avvarrà del supporto di ufficiali ed esperti periti selettori.

5. Le commissioni esaminatrici, di cui al precedente comma 1, lettera d), saranno composte da:
un ufficiale di grado non inferiore a contrammiraglio in servizio permanente o in ausiliaria da non oltre tre anni del Corpo per cui è indetto il concorso, presidente;

tre ufficiali di grado non inferiore a capitano di fregata in servizio permanente o in ausiliaria da non oltre tre anni, membri;

un docente o esperto nelle materie oggetto d'esame, che potrà essere diverso in funzione delle materie medesime, membro aggiunto;

un docente o esperto, che potrà essere diverso in funzione della lingua prescelta dai concorrenti, membro aggiunto per la prova orale facoltativa di lingua straniera;

un ufficiale di grado non inferiore a sottotenente di vascello, ovvero un dipendente civile della Amministrazione della difesa, appartenente all'area funzionale «C», segretario senza diritto al voto.

I membri aggiunti hanno diritto di voto per le sole materie per le quali sono aggregati.

Art. 6. Prove scritte

1. I concorrenti che, in possesso dei requisiti di cui al precedente art. 2, abbiano inoltrato domanda di partecipazione ad uno dei concorsi indetti con il presente decreto e che non abbiano ricevuto comunicazione di esclusione, dovranno sostenere le prove scritte, con inizio non prima delle ore 8,30 dell'orario ufficiale, presso il Centro di selezione della Marina militare via delle Palombarie n. 3 - Ancona, nei giorni appresso indicati:

a) concorso per la nomina di dodici sottotenenti di vascello nel ruolo normale del Corpo sanitario militare marittimo: 9 e 10 marzo 2004;

b) concorso per la nomina di tre sottotenenti di vascello del ruolo normale dei Corpi tecnici della Marina: 11 e 12 marzo 2004.

Eventuali modificazioni del diario o della sede di svolgimento di dette prove saranno rese note mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - del 24 febbraio 2004, che avrà valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti.

Nella stessa Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - del 24 febbraio 2004 la pubblicazione di tale avviso potrà essere rinviata ad una data successiva.

I concorrenti sono tenuti a presentarsi, senza attendere alcun avviso, nella sede e nei giorni sopra indicati, entro le ore 7,30 dell'orario ufficiale. Essi dovranno essere muniti di copia della domanda di partecipazione al concorso, della ricevuta della raccomandata di spedizione della medesima e dovranno portare al seguito soltanto una penna ad inchiostro indelebile nero o blu. La carta e quant'altro occorrente sarà loro fornito sul posto dall'Amministrazione.

Coloro che risulteranno assenti al momento dell'inizio di ciascuna prova, quali che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore, saranno considerati rinunciatari e quindi esclusi dal concorso.

2. I concorrenti presenti nella sede e nei giorni prestabiliti, dovranno sostenere le seguenti prove scritte:

a) per il concorso per la nomina di dodici sottotenenti di vascello nel ruolo normale del Corpo sanitario militare marittimo:

1" prova: svolgimento, nel tempo massimo di otto ore, di un elaborato vertente su argomenti tratti dalle tesi previste per la materia oggetto della prova orale «Patologia speciale medica»;

2" prova: svolgimento, nel tempo massimo di otto ore, di un elaborato vertente su argomenti tratti dalle tesi previste per la materia oggetto della prova orale «Patologia speciale chirurgica»;

b) per il concorso per la nomina di tre sottotenenti di vascello nel ruolo normale dei Corpi tecnici della Marina:

1" prova: svolgimento, nel tempo massimo di otto ore, di un progetto preliminare su argomenti tratti dalle tesi del programma della prova orale della materia «fisica tecnica»;

2" prova: svolgimento, nel tempo massimo di otto ore, di un progetto preliminare su argomenti tratti dalle tesi del programma della prova orale della materia «tecnica delle costruzioni».

I programmi delle prove scritte sono riportati rispettivamente negli allegati «C» e «D», che costituiscono parte integrante del presente decreto.

3. Per ciascuna prova scritta la commissione di cui al precedente art. 5, comma 1, lettera d), formulerà preventivamente, in adunanza segreta, tre tracce concernenti la prova da svolgere e le chiuderà in plichi sigillati. Prima dell'inizio della prova uno dei concorrenti sarà invitato a scegliere, mediante sorteggio, la traccia da svolgere.

Per quanto concerne le modalità di svolgimento delle prove saranno osservate le disposizioni degli articoli 13 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.

Le prove scritte si intenderanno superate se il concorrente avrà conseguito in ciascuna di esse un punteggio non inferiore a 21/30.

Tale punteggio sarà utile per la formazione della rispettiva graduatoria di merito di cui al successivo art. 11.

4. I concorrenti risultati idonei riceveranno da parte della Direzione generale per il personale militare apposita comunicazione a mezzo lettera raccomandata o telegramma contenente indicazione del giorno e dell'ora nei quali dovranno presentarsi per essere sottoposti agli accertamenti sanitari e alle prove attitudinali di cui ai successivi artt. 8 e 9. L'elenco dei concorrenti idonei alle prove scritte sarà inoltre pubblicato, a puro titolo informativo, sul sito internet «www.persomil.difesa.it».

5. I concorrenti che non avranno superato le prove scritte non riceveranno comunicazione del mancato superamento di dette prove, ma potranno richiedere informazioni sull'esito delle stesse, a partire dal trentesimo giorno successivo alla data di svolgimento delle prove, al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare - Ufficio Relazioni con il Pubblico - Palazzo Esercito - 00187 Roma, tel. 06.4735.5941, 06/4735.4548, 06/4735.4613, ovvero consultando il sito internet «www.persomil.difesa.it».

6. I verbali relativi allo svolgimento delle prove scritte di ciascun concorso dovranno pervenire, a mezzo corriere, alla Direzione generale per il personale militare - I Reparto - 1ª Divisione reclutamento ufficiali, entro il terzo giorno lavorativo dalla data di effettuazione della seconda prova. I verbali relativi alla valutazione delle prove scritte dovranno pervenire, a mezzo corriere, alla predetta Direzione generale per il personale militare, invece, entro il terzo giorno lavorativo dalla data di conclusione delle operazioni di valutazione.

Art. 7. Valutazione titoli

1. Le commissioni esaminatrici di ciascun concorso, di cui al precedente art. 5, comma 1, lettera d), dopo le prove scritte di cui all'art. 6 e prima della relativa correzione, procederanno alla valutazione dei titoli di merito dei concorrenti che abbiano sostenuto tutte le prove

previste. L'esito della valutazione sarà reso noto agli stessi prima dell'effettuazione della prova orale. I titoli valutabili sono indicati nel già citato allegato «E» al presente decreto.

2. Le commissioni disporranno di un punteggio complessivo massimo di 10 punti, ripartiti secondo quanto riportato nel più volte citato allegato «E».

A ciascun concorrente non potrà essere attribuito, in ogni caso, per singole categorie di titoli o per il complesso dei titoli posseduti, un punteggio superiore a quello sopra indicato.

3. Formeranno oggetto di valutazione solo i titoli di merito posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso indicato nel precedente art. 3, comma 1, lettera d), e per i quali i concorrenti abbiano fornito analitiche e complete informazioni nelle domande stesse ovvero in apposite dichiarazioni sostitutive ad esse allegate. Le pubblicazioni di carattere tecnico-scientifico potranno formare oggetto di valutazione, a mente di quanto indicato nel precedente art. 3, comma 2, let. q solo se allegate alle domande.

4. Entro il terzo giorno lavorativo dalla conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli, degli elaborati e di identificazione degli autori degli stessi, la commissione provvederà a trasmettere, a mezzo corriere, i relativi verbali al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare - I Reparto - 1ª Divisione reclutamento ufficiali.

Art. 8.

Accertamenti psico-fisici

1. I concorrenti che abbiano riportato giudizio di idoneità in ciascuna delle prove scritte saranno invitati dalla Direzione generale per il personale militare, con lettera raccomandata o telegramma, a presentarsi presso il Centro di selezione della Marina militare, via delle Palombari n. 3 - Ancona, per essere sottoposti presumibilmente nella terza decade del mese di aprile 2004, ad accertamenti psico-fisici ed attitudinali.

2. I concorrenti medesimi - che durante il periodo di permanenza presso il Centro (durata presunta giorni tre) potranno fruire, compatibilmente con le disponibilità logistiche esistenti, di vitto ed alloggio a carico dell'Amministrazione - dovranno presentarsi muniti dei documenti indicati al successivo comma 3. Coloro che non si presenteranno nel giorno indicato nella lettera o telegramma di convocazione saranno considerati rinunciatari ed esclusi dal concorso, salvo grave impedimento che, documentato entro il giorno stesso di presentazione a mezzo fax alla Direzione generale per il personale militare - I Reparto - 1ª Divisione reclutamento ufficiali - 4ª sezione (n. 06.4827347), sarà valutato ai fini dell'eventuale ammissione a sostenere gli accertamenti in data diversa da quella per essi prevista, ricadente comunque nel periodo di svolgimento degli accertamenti da parte di tutti i concorrenti.

3. All'atto della presentazione i concorrenti dovranno produrre, in originale o copia conforme, i seguenti documenti:

a) certificato anamnestico rilasciato da struttura sanitaria pubblica attestante le vaccinazioni effettuate;

b) eventuale esame radiografico del torace e relativo referto, per coloro che siano stati eventualmente sottoposti a tale accertamento strumentale presso strutture sanitarie pubbliche, anche militari, o private convenzionate entro i tre mesi precedenti la data della visita medica.

Il concorrente di sesso femminile, qualora non esibisca detto referto, al solo fine dell'effettuazione in piena sicurezza dell'esame radiografico, dovrà produrre il referto del test di gravidanza in data non anteriore a cinque giorni da quella di presentazione, che escluda la sussistenza di detto stato. In assenza di detto referto, la concorrente dovrà essere sottoposta, al fine sopraindicato, al test di gravidanza.

In caso di positività del test di gravidanza la commissione non potrà in nessun caso procedere agli accertamenti previsti e dovrà astenersi dalla pronuncia del giudizio, a mente dell'art. 3, comma 2, del già citato decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114, secondo il quale lo stato di gravidanza costituisce temporaneo impedimento all'accertamento dell'idoneità al servizio militare.

4. Gli accertamenti psico-fisici, cui provvedera' la commissione di cui al precedente art. 5, comma 1, lettera a), saranno volti al riconoscimento del possesso dell'idoneita' psico-fisica al servizio dei concorrenti, quali ufficiali in servizio permanente effettivo nei ruoli normali della Marina militare.

5. L'accertamento dell'idoneita' verra' eseguito in ragione delle condizioni del soggetto al momento della visita sulla scorta dell'«Elenco delle imperfezioni e delle infermita' che sono causa di non idoneita' al servizio militare», approvato con decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 marzo 2000, n. 112, e delle direttive della Direzione generale della sanita' militare in data 19 aprile 2000, citati nelle premesse. I concorrenti che durante le visite risultassero non in possesso anche di uno solo dei requisiti prescritti saranno giudicati «non idonei» ed esclusi dal concorso.

6. La commissione accertera' il possesso dei seguenti specifici requisiti:

a) dati somatici:

statura non inferiore a m. 1,65, ne' superiore a m. 1,95 per i concorrenti di sesso maschile; statura non inferiore a m. 1,61, ne' superiore a m. 1,95, per i concorrenti di sesso femminile.

b) apparato visivo: visus corretto non inferiore a 10/10 in ciascun occhio dopo aver corretto con lenti ben tollerate il vizio di rifrazione che non dovra' superare le 3 diottrie per la miopia e l'astigmatismo miopico composto, le 3 diottrie per l'ipermetropia e l'astigmatismo ipermetropico composto, le 2 diottrie per l'astigmatismo miopico ed ipermetropico semplice, le 1,5 diottrie per la componente cilindrica negli astigmatismi composti, le 3 diottrie per l'astigmatismo misto o per l'anisometropia sferica ed astigmatica purché siano presenti la fusione e la visione binoculare. Senso cromatico normale accertato alle lane. L'accertamento allo stato refrattivo, ove occorra, puo' essere eseguito con l'autorefrattometro, o in cicloplegia, o con il metodo dell'annebbiamento;

c) apparato uditivo: e' tollerata una perdita uditiva bilaterale di 25 dB nella frequenza da 125 a 2000 Hz e l'orecchio meno efficiente potra' presentare una perdita di 30 dB pantonale fino a 2000 Hz e 35 dB alla frequenza di 4000 Hz. I deficit neurosensoriali isolati sulle frequenze da 6000 a 8000 Hz saranno valutati di volta in volta dallo specialista.

La funzionalita' uditiva sara' saggiata con esame audiometrico tonale liminare in camera silente.

d) dentatura: dentatura in buone condizioni; sara' consentita la mancanza di un massimo di otto denti non contrapposti, purché non associati a paradontopatia giovanile e non tutti dallo stesso lato e tra i quali non figurino piu' di un incisivo e di un canino; nel computo dei mancanti non dovranno essere conteggiati i terzi molari;

gli elementi mancanti dovranno essere sostituiti con moderna protesi fissa che assicuri la completa funzionalita' della masticazione; i denti cariati devono essere opportunamente curati.

7. La commissione, prima di eseguire la visita medica generale, disporra' per tutti i concorrenti i seguenti accertamenti specialistici e di laboratorio:

a) esame radiografico del torace in due proiezioni, nel caso in cui i concorrenti non producano il medesimo ed il relativo referto da cui risulti che tale accertamento sia stato eseguito entro i tre mesi antecedenti presso strutture sanitarie pubbliche, anche militari, o private convenzionate;

b) ecografia pelvica (solo per i concorrenti di sesso femminile);

c) cardiologico con E.C.G.;

d) oculistico;

e) otorinolaringoiatrico;

f) odontoiatrico;

g) neuropsichiatrico;

h) analisi delle urine completa con esame del sedimento;

i) analisi del sangue concernente:

1) emocromo completo;

2) glicemia;

3) creatininemia;

- 4) transaminasemia (ALT-AST);
- 5) bilirubinemia totale e frazionata;
- 6) markers dell'epatite B e C;
- 7) G6PDH (metodo quantitativo).

La commissione potrà inoltre procedere ad ulteriori accertamenti specialistici o strumentali nei casi meritevoli di approfondimento diagnostico.

Gli interessati, all'atto della presentazione, dovranno rilasciare apposita dichiarazione di consenso informato all'effettuazione del predetto protocollo diagnostico, secondo quanto riportato nell'allegato «G», che costituisce parte integrante del presente decreto, nonché ulteriore dichiarazione di consenso informato al protocollo vaccinale che, ai sensi della normativa vigente, sarà loro praticato all'atto della presentazione in servizio dopo la nomina e periodicamente, ad intervalli programmati, per conservare lo stato di immunizzazione, secondo quanto indicato nel medesimo allegato «G» al presente decreto.

8. La commissione provvederà a definire per ciascun concorrente, secondo i criteri stabiliti dalla normativa e dalle direttive vigenti, il profilo sanitario che terrà conto delle caratteristiche somato-funzionali nonché degli specifici requisiti psico-fisici suindicati.

9. La commissione, seduta stante, comunicherà al concorrente l'esito degli accertamenti sanitari sottoponendogli il verbale contenente uno dei seguenti giudizi:

«idoneo quale ufficiale nel ruolo normale del Corpo (sanitario militare marittimo o dei Corpi tecnici) in servizio permanente», con l'indicazione del profilo sanitario di cui al successivo comma 10;

«non idoneo quale ufficiale nel ruolo normale del Corpo (sanitario militare marittimo o dei Corpi tecnici) in servizio permanente», con l'indicazione della causa di non idoneità.

10. Saranno giudicati «idonei» i soli concorrenti in possesso dei requisiti sopraccitati cui sia stato attribuito, sulla scorta della citata direttiva 19 aprile 2000 della Direzione generale della Sanità Militare, il seguente profilo sanitario minimo, senza attribuzione di alcun punteggio:

PS	CO	AC	AR	AV	LS	LI
2	2	2	2	2	2	2

Per l'apparato visivo VS e l'apparato uditivo AU valgono i requisiti sopra indicati.

11. Saranno giudicati «non idonei» i concorrenti risultati affetti da:

1) imperfezioni ed infermità previste dalla vigente normativa in materia di inabilità al servizio militare di leva;

2) imperfezioni ed infermità per le quali è prevista l'attribuzione del coefficiente 3, nelle caratteristiche somato-funzionali del profilo sanitario dalle vigenti direttive per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare di leva (fermi restando i requisiti prescritti dal presente decreto);

3) disturbi della parola anche se in forma lieve (dislalia disartria);

4) stato di tossicodipendenza o tossicofilia da accertarsi presso una struttura sanitaria militare;

5) malattie o lesioni acute per le quali sono previsti tempi lunghi di recupero dello stato di salute e dei requisiti necessari per la frequenza del corso;

6) tutte le malattie dell'occhio e degli annessi manifestamente croniche o di lunga durata o di incerta prognosi; la presenza di alterazioni dei mezzi diottrici o del fondo oculare che possono pregiudicare, anche nel tempo, la funzione visiva primaria o quelle collaterali; gli strabismi manifesti anche alternanti; gli esiti di cheratotomia radiale, gli esiti di laser-terapia correttiva in presenza di alterazioni della corioretina o di evidenti lesioni corneali;

7) tutte quelle malformazioni ed infermità non contemplate nei precedenti numeri del presente comma 11, comunque incompatibili con la frequenza del corso e con il successivo impiego quale ufficiale in servizio permanente dei ruoli normali della Marina militare.

12. Nei confronti dei concorrenti che all'atto degli accertamenti psico-fisici venissero riconosciuti affetti da malattie o lesioni acute di recente insorgenza e di presumibile breve durata, per le quali risultasse scientificamente probabile un'evoluzione migliorativa, tale da lasciar prevedere il possibile recupero dei requisiti richiesti in tempi contenuti, la commissione non esprimerà giudizio, né definirà il profilo sanitario. Essa fisserà il termine - che non potrà superare la data prevista per il completamento della prova orale da parte di tutti i concorrenti - entro il quale sottoporrà detti concorrenti ad ulteriori accertamenti sanitari, per verificare l'eventuale recupero dell'idoneità fisica.

13. Il giudizio riportato negli accertamenti psico-fisici è definitivo. Pertanto, i concorrenti giudicati «non idonei» non saranno ammessi a sostenere le ulteriori prove concorsuali.

14. I concorrenti giudicati «non idonei» potranno, tuttavia, spedire con lettera raccomandata al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare - I Reparto - 1ª Divisione reclutamento ufficiali - 4ª Sezione, casella postale 353 - 00187 Roma centro - improrogabilmente entro il decimo giorno successivo alla data degli accertamenti psico-fisici, specifica istanza, corredata di idonea documentazione rilasciata da struttura sanitaria pubblica, relativamente alle cause che hanno determinato il giudizio di «non idoneità». Dette istanze dovranno essere anticipate alla predetta Direzione generale a mezzo fax (n. 06/4827347).

Non saranno prese in considerazione istanze prive della prevista documentazione ovvero spedite oltre i termini perentori sopraindicati.

In caso di accoglimento dell'istanza, i concorrenti riceveranno dalla Direzione generale per il personale militare la relativa comunicazione.

In caso di mancato accoglimento dell'istanza, invece, i concorrenti riceveranno comunicazione che il giudizio di «non idoneità» riportato al termine degli accertamenti psico-fisici dovrà intendersi confermato.

Il giudizio circa l'idoneità psico-fisica dei concorrenti di cui al presente comma, in caso di accoglimento dell'istanza, sarà espresso dalla commissione di cui all'art. 5, comma 1, lettera b), a seguito di valutazione della documentazione allegata all'istanza di ulteriori accertamenti, ovvero, o lo qualora lo ritenesse necessario, a seguito di ulteriori accertamenti sanitari disposti.

Il giudizio espresso da detta commissione è definitivo. Pertanto, i concorrenti giudicati non idonei anche a seguito della valutazione sanitaria o degli ulteriori accertamenti sanitari disposti, nonché quelli che abbiano rinunciato ai medesimi, saranno esclusi dal concorso.

15. La commissione per gli accertamenti psico-fisici dovrà far pervenire, a mezzo corriere, alla Direzione generale per il personale militare - I Reparto - 1ª Divisione reclutamento ufficiali, i verbali dei predetti accertamenti entro il terzo giorno lavorativo dalla data di completamento dei medesimi.

Art. 9.

Accertamenti attitudinali

1. Al termine degli accertamenti psico-fisici di cui al precedente art. 8, i candidati giudicati idonei saranno sottoposti, a cura della commissione di cui all'art. 5, comma 1, lettera c), agli accertamenti attitudinali, consistenti nello svolgimento di una serie di prove (tests, questionari, prove di performance, colloquio individuale) volte a valutare oggettivamente il possesso dei requisiti necessari al fine di un positivo inserimento in Forza armata. Tale valutazione si articola nelle seguenti aree d'indagine:

a) area del pensiero: capacità critica e di giudizio autonomo, tipo di pensiero prevalente (astratto e concreto), elasticità del pensiero, capacità di attenzione/concentrazione, progettazione, apprendimento;

b) area della modulazione affettiva e relazionale: capacita' di modulare la sfera affettiva in modo maturo ed autonomo, livelli di autostima, capacita' relazionali e prevalenti modalita' di rapportarsi con gli altri, con il gruppo, con l'autorita' e con il ruolo istituzionale;

c) area della produttivita' e delle competenze gestionali: livelli di attivita', di rendimento, di iniziativa e di aspirazione, tolleranza allo stress, capacita' di lavorare per obiettivi e di gestire le risorse, senso di autoefficacia;

d) area motivazionale: aspettative professionali, livello di partecipazione all'assunzione di ruolo, flessibilita' adattativa, disponibilita' a sviluppare le proprie competenze professionali nello specifico processo di formazione.

2. A detti accertamenti saranno sottoposti, con riserva, anche i concorrenti di cui al precedente art. 8, comma 12.

3. I concorrenti di cui al precedente art. 8, comma 14, saranno invece sottoposti a detti accertamenti solo se saranno giudicati idonei, a seguito della valutazione della documentazione allegata a corredo dell'istanza di ulteriori accertamenti o degli ulteriori accertamenti sanitari disposti. La commissione al termine degli accertamenti attitudinali esprimerà nei confronti di ciascun concorrente un giudizio di idoneita' o non idoneita'.

4. Detto giudizio, che sarà comunicato agli interessati seduta stante, per iscritto, e' definitivo. Pertanto, i concorrenti giudicati non idonei saranno esclusi dal concorso.

5. La commissione per gli accertamenti attitudinali dovrà far pervenire, a mezzo corriere, alla Direzione generale per il personale militare - I Reparto - 1ª Divisione reclutamento ufficiali i verbali dei predetti accertamenti entro il terzo giorno lavorativo dalla data di completamento dei medesimi.

Art. 10.

Prove orali

1. I concorrenti risultati idonei agli accertamenti psico-fisici ed a quelli attitudinali saranno ammessi alle prove orali che avranno luogo - presumibilmente nella seconda meta' del mese di maggio 2004 - presso l'Accademia navale di Livorno, per il concorso per i Corpi tecnici (genio navale ed armi navali), presso il Centro di Selezione della Marina militare di Ancona, per il concorso per il Corpo sanitario militare marittimo.

A tal fine i concorrenti riceveranno la relativa convocazione a mezzo lettera raccomandata o telegramma.

Essi sono tenuti a presentarsi alle predette prove orali muniti di idoneo documento di riconoscimento che la commissione provvederà a fotocopiare, per inviarne copia alla Direzione generale per il personale militare.

2. Per esigenze organizzative le prove orali del concorso per il Corpo sanitario militare marittimo potranno aver luogo subito dopo la conclusione degli accertamenti psico-fisici ed attitudinali. In tal caso la convocazione conterrà anche indicazione della durata presumibile della permanenza presso l'Ente ove avranno luogo le prove ed assolverà l'obbligo del preavviso di legge.

Coloro che risulteranno assenti al momento dell'inizio della prova saranno considerati rinunciatari e quindi esclusi dal concorso.

La Direzione generale per il personale militare si riserva, compatibilmente con i tempi di svolgimento della prova da parte di tutti i concorrenti, la facoltà di riconvocare ad altra data i concorrenti che, per documentata causa di forza maggiore, non potessero presentarsi nel giorno stabilito. A tal fine gli interessati dovranno far pervenire richiesta di riconvocazione (a mezzo telegramma o fax n. 06.4827347) al massimo entro il giorno di prevista presentazione, inviando documentazione probatoria del motivo dell'assenza.

3. Le modalita' di svolgimento ed i programmi delle prove orali sono riportati nei già citati Allegati «C» e «D» al presente decreto.

4. La prova orale si intendera' superata se il concorrente avra' ottenuto in ciascuna delle materie oggetto della prova una votazione non inferiore a 21/30i, utile per la formazione della graduatoria di merito di cui al successivo art. 10. Il punteggio della prova risultera' dalla media dei voti riportati in ciascuna materia.

5. I concorrenti idonei nella prova orale, sempreche' lo abbiano richiesto nella domanda di partecipazione al concorso, sosterranno la prova orale facoltativa di lingua straniera in non piu' di due lingue scelte fra inglese, francese, tedesco e spagnolo.

La prova, della durata massima di 15 minuti, si svolgera' con le seguenti modalita':

- a) breve colloquio a carattere generale;
- b) lettura di un brano di senso compiuto, sintesi e valutazione personale;
- c) conversazione guidata che abbia come spunto il brano.

Ai concorrenti che supereranno la prova orale di lingua straniera sara' assegnato un punteggio, in relazione al voto conseguito in ciascuna delle lingue prescelte, cosi' determinato:

20/30i o voto inferiore 0,00 punti;

21/30i: 0,05 punti;

22/30i: 0,10 punti;

23/30i: 0,15 punti;

24/30i: 0,20 punti;

25/30i: 0,25 punti;

26/30i: 0,30 punti;

27/30i: 0,35 punti;

28/30i: 0,40 punti;

29/30i: 0,45 punti;

30/30i: 0,50 punti.

6. La commissione dovra' far pervenire alla Direzione generale per il personale militare - I Reparto - 1ª Divisione reclutamento ufficiali, entro il terzo giorno lavorativo dalla data di completamento delle prove orali e verbali delle prove medesime.

Art. 11. Graduatorie

1. I concorrenti giudicati idonei in tutte le prove e gli accertamenti previsti dal presente decreto saranno iscritti, a cura della rispettiva commissione esaminatrice, in graduatorie generali di merito distinte per ciascuno dei concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1.

2. Tali graduatorie generali di merito saranno formate – tenuto conto, quando prevista, della ripartizione dei posti di cui al citato art. 1, comma 1 - secondo l'ordine dei punteggi conseguiti dai concorrenti ottenuti sommando:

- a) la media dei punteggi conseguiti nelle prove scritte;
- b) il punteggio conseguito nella prova orale;
- c) l'eventuale punteggio riportato per i titoli di merito;
- d) l'eventuale punteggio incrementale ottenuto in ciascuna prova orale facoltativa di lingua straniera.

3. Le graduatorie dei concorrenti idonei in ciascun concorso saranno approvate con distinti decreti dirigenziali nei quali si terra' conto:

a) della riserva di posti prevista a favore degli ufficiali ausiliari della Marina di cui al precedente art. 1, comma 2, del presente decreto. Detti posti, qualora non ricoperti per insufficienza di riservatari idonei, saranno devoluti agli altri concorrenti idonei compresi nella rispettiva graduatoria di merito del concorso secondo l'ordine della graduatoria medesima;

b) per il concorso di cui al citato art. 1, comma 1, lettera a), del numero massimo dei posti disponibili per i concorrenti di sesso femminile indicato nel precedente art. 1, comma 3, del presente decreto. Pertanto, in nessun caso concorrenti di sesso femminile potranno conseguire la

nomina a sottotenente di vascello in servizio permanente effettivo nei ruoli normali della Marina militare ed essere ammessi al corso applicativo in numero superiore a quello indicato, anche se collocati in posizione utile nelle rispettive graduatorie di merito.

4. Fermo restando quanto indicato nel precedente comma 3, nei decreti di approvazione delle graduatorie si terrà conto, a parità di merito, dei titoli di preferenza posseduti dai concorrenti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande, sempreché siano stati dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso o in apposita dichiarazione sostitutiva allegata alla medesima.

5. Saranno dichiarati vincitori - sempreché non siano sopravvenuti gli elementi impeditivi di cui all'art. 1, comma 5, del presente decreto - i concorrenti che, per quanto indicato nei commi precedenti, si collocheranno utilmente nelle rispettive graduatorie di merito.

6. Nel decreto di approvazione della graduatoria di merito del concorso per la nomina a sottotenente di vascello nel ruolo normale dei Corpi tecnici si provvederà, inoltre, all'assegnazione dei vincitori nei Corpi del genio navale e delle armi navali, secondo la ripartizione dei posti prevista dall'art. 1, comma 1, lettera b), in base all'ordine della graduatoria e compatibilmente con la preferenza espressa dai concorrenti nella domanda di partecipazione al concorso.

7. I decreti di approvazione delle graduatorie saranno pubblicati nel Giornale Ufficiale del Ministero della difesa. Di detta pubblicazione sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. I decreti saranno inoltre pubblicati nel Foglio d'ordini della Marina militare e, a puro titolo informativo, nel sito internet «www.persomil.difesa.it».

Art. 12. Nomina

1. I concorrenti che nelle graduatorie di cui al precedente art. 11, comma 5, risulteranno compresi nel numero dei posti a concorso, saranno dichiarati vincitori e - acquisito l'atto autorizzativo eventualmente prescritto - nominati, rispettivamente, sottotenenti di vascello in servizio permanente effettivo nel ruolo normale del Corpo sanitario militare marittimo, del Corpo del genio navale e del Corpo delle armi navali, con anzianità assoluta nel grado stabilita nei rispettivi decreti Presidenziali di nomina che saranno immediatamente esecutivi.

2. Il conferimento della nomina è subordinato all'accertamento, anche successivo alla nomina medesima, del possesso del requisito della condotta e delle qualità morali di cui al precedente art. 2 del presente decreto.

3. I vincitori - sempreché non siano sopravvenuti gli elementi impeditivi di cui al precedente art. 1, comma 5 - saranno invitati ad assumere servizio in via provvisoria, sotto riserva dell'accertamento del possesso dei requisiti prescritti per la nomina e del superamento del corso applicativo di cui al successivo comma 4.

4. Dopo la nomina essi frequenteranno, come previsto dall'art. 4, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni, un corso applicativo, di durata non superiore ad un anno accademico, con le modalità stabilite dall'Ufficio generale del personale della Marina militare.

5. La mancata presentazione al corso applicativo comporterà la decadenza dalla nomina, ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.

6. All'atto della presentazione al corso gli ufficiali dovranno contrarre arruolamento volontario nel Corpo equipaggi militari marittimi, con una ferma di anni cinque decorrente dalla data di inizio del corso medesimo che avrà pieno effetto, tuttavia, solo all'atto del superamento del corso applicativo. Il rifiuto di sottoscrivere detta ferma comporterà la revoca della nomina.

7. Il concorrente di sesso femminile nominato sottotenente di vascello in servizio permanente che, trovandosi nelle condizioni dell'art. 10 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, non possa frequentare il corso applicativo sarà rinviato d'ufficio al corso successivo.

8. Nel caso in cui alcuni dei posti risultassero non ricoperti per rinuncia o decadenza dei vincitori, la Direzione generale per il personale militare potrà procedere all'ammissione al corso, con i criteri indicati nel precedente art. 10, entro 1/12 della durata del corso stesso, di altrettanti concorrenti idonei secondo l'ordine della rispettiva graduatoria di merito.

9. Nei confronti degli ufficiali che supereranno il corso applicativo, la riserva di cui al precedente comma 3 verrà sciolta e l'anzianità relativa verrà rideterminata in base alla media del punteggio ottenuto nella graduatoria del concorso e di quello conseguito nella graduatoria di fine corso. Allo stesso modo, al superamento del corso applicativo frequentato, sarà rideterminata l'anzianità relativa degli ufficiali di cui al precedente comma 7, ferma restando l'anzianità assoluta di nomina. Per gli ufficiali appartenenti alle forze di completamento si applicheranno le disposizioni previste dall'art. 25, comma 4, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215.

10. Per gli ufficiali che non supereranno o non porteranno a compimento il corso applicativo verranno disposti la revoca della nomina, a decorrere dalla data di conferimento della stessa, ed il proscioglimento dalla ferma contratta. Gli interessati saranno collocati in congedo, a meno che, se di sesso maschile, non debbano assolvere o completare gli obblighi di leva, ovvero restituiti ai ruoli di provenienza. Il periodo di durata del corso è computato per intero ai fini dell'anzianità di servizio per i militari in servizio permanente effettivo e per il restante personale di sesso maschile non è computabile ai fini dell'assolvimento degli obblighi di leva.

Art. 13.

Accertamento dei requisiti

1. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui al precedente art. 2 del presente decreto, la Direzione generale per il personale militare provvederà a richiedere alle amministrazioni pubbliche ed enti competenti la conferma di quanto dichiarato dai vincitori nelle domande di partecipazione al concorso e nelle dichiarazioni sostitutive eventualmente rese.

2. Fermo restando quanto previsto in materia di responsabilità penale dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, qualora dal controllo di cui al precedente comma 1 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

3. Il certificato del casellario giudiziale verrà acquisito d'ufficio.

Art. 14.

Esclusioni

1. La Direzione generale per il personale militare può, con provvedimento motivato, escludere in ogni momento dal concorso qualsiasi concorrente che non fosse ritenuto in possesso dei prescritti requisiti, nonché dichiarare il medesimo decaduto dalla nomina ad ufficiale in servizio permanente, qualora il difetto dei requisiti venisse accertato dopo la nomina.

Art. 15.

Spese di viaggio - Licenza

1. Le spese per i viaggi da e per le sedi delle prove e degli accertamenti di cui al precedente art. 4 del presente decreto sono a carico dei concorrenti i quali, peraltro, muniti di copia della domanda, per le prove scritte, della lettera o telegramma di convocazione, per gli accertamenti psico-fisici, per gli accertamenti attitudinali e per le prove orali, potranno rivolgersi al Distretto militare o alla Capitaneria di porto ovvero ad un Comando carabinieri, per ottenere il rilascio dello scontrino per fruire della agevolazione ferroviaria prevista (sconto del 10%).

2. I concorrenti che siano militari in servizio potranno fruire della licenza straordinaria per esami, compatibilmente con le esigenze di servizio, sino ad un massimo di trenta giorni, nei quali dovranno essere computati i giorni di svolgimento delle prove e degli accertamenti previsti dal precedente art. 4 del presente decreto, nonché quelli necessari per il raggiungimento della sede ove si svolgeranno dette prove ed accertamenti e per il rientro nella sede di servizio, per i quali non sarà, dunque, rilasciato il certificato di viaggio. In particolare detta licenza, cumulabile con la licenza ordinaria, potrà essere concessa nell'intera misura prevista di norma per la preparazione della prova orale oppure frazionata in due periodi, di cui uno non superiore a dieci giorni, per le prove scritte.

Qualora il concorrente non sostenga le prove e gli accertamenti per motivi dipendenti dalla sua volontà, la licenza straordinaria sarà commutata in licenza ordinaria dell'anno in corso.

Art. 16.

Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi dell'art. 13, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai concorrenti saranno raccolti presso il Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare - I Reparto - 1ª Divisione reclutamento ufficiali, per le finalità di gestione del concorso e saranno trattati presso una banca dati automatizzata anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di impiego per le finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.

2. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del concorso o alla posizione giuridico-economica del concorrente, nonché, in caso di esito positivo, ai soggetti di carattere previdenziale.

3. L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 del citato decreto legislativo, tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.

4. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del Direttore generale della direzione generale per il personale militare, titolare del trattamento. Responsabile del trattamento è il Direttore della 1ª divisione reclutamento ufficiali della Direzione generale medesima.

Art. 17.

Profilo di carriera

1. Gli ufficiali in servizio permanente effettivo nei ruoli normali del Corpo sanitario militare marittimo e dei Corpi tecnici possono raggiungere, nel rispettivo ruolo, il grado vertice di Ammiraglio Ispettore Capo nel numero, con le modalità e nei tempi previsti dalla normativa vigente in materia di avanzamento degli ufficiali.

Il presente decreto, sottoposto al controllo ai sensi della normativa vigente, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 22 dicembre 2003

Amm. div.: Lertora